

Il difensore di fiducia domiciliatario dell'imputato alloglotto non ha l'obbligo di tradurre gli atti: verso un'interpretazione più garantista del diritto all'assistenza linguistica.

di **Francesca Rosso**

CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, 2 AGOSTO 2021 (UD. 7 LUGLIO 2021), N. 30143
PRESIDENTE PETRUZZELLIS, RELATORE TRIPICCIONE

Sommario. **1.** Premessa – **2.** La tutela processuale dell'imputato alloglotto: una "eterogenesi dei fini" – **2.1.** La normativa antecedente alla novella – **2.2.** La direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione degli atti – **2.3.** L'art. 143 c.p.p. vigente e il lacunoso recepimento della direttiva 2010/64/UE – **3.** L'interpretazione rigorosa dell'art. 143 c.p.p. e Cass. pen., Sez. VI, 2 agosto 2021, n. 30143 – **4.** Osservazioni conclusive

1. Premessa

Pronunciando su un ricorso proposto avverso la sentenza che confermava in grado d'appello la condanna di un imputato alloglotto, domiciliato presso il difensore di fiducia, la Corte di Cassazione¹ ha ritenuto di accogliere la tesi difensiva, che adduceva la nullità della pronuncia impugnata in ragione della mancata traduzione in lingua cinese del decreto di citazione per il giudizio di appello.

In particolare, nella sentenza in commento si afferma il principio di diritto secondo il quale l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotto, che non si sia reso irreperibile né latitante, sussiste, a pena di nullità ex art. 178, primo comma, lett. c) c.p.p., anche nel caso in cui costui abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia, avendo esso difensore solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito e non anche quello di procedere alla traduzione degli stessi².

Si tratta di un arresto giurisprudenziale meritevole di attenzione per la circostanza di porsi in controtendenza rispetto all'orientamento prevalente

¹ Cass. pen., Sez. VI, 2 agosto 2021 (ud. 7 luglio 2021), n. 30143.

² Per un riepilogo della vicenda processuale vedasi M. CRISAFI, *Imputato alloglotto, l'avvocato non ha l'obbligo di traduzione*, 24 agosto 2021, reperibile su www.ntplusdiritto.ilsole24ore.com (ultimo accesso il 14 settembre 2021).

in tema di diritto all'interpretazione e alla traduzione degli atti processuali, improntato a un estremo rigore.

Nel dettaglio, l'art. 143 c.p.p. (che disciplina il diritto dell'imputato alloglotto a beneficiare dell'assistenza di un interprete e della traduzione scritta degli atti processuali) è fatto oggetto di una ermeneusi particolarmente restrittiva, tale che la giurisprudenza non di rado formula ipotesi di esclusione dell'obbligo di traduzione degli atti delle quali non si rinviene il fondamento normativo.

Così, nel caso risolto dalla pronuncia in commento, il giudice di merito aveva ritenuto che l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia fosse idonea a legittimare l'esclusione dell'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotto in capo all'autorità procedente; ciò prendendo le mosse dall'assunto secondo cui il difensore di fiducia sarebbe soggetto a un onere di "continua e doverosa informazione" tanto esteso da imporgli financo di procedere alla traduzione degli atti in favore del proprio domiciliato³.

La presente trattazione si propone di illustrare come la sentenza in commento, smentendo il predetto assunto, si collochi nell'alveo di un orientamento interpretativo che, pur minoritario, risulta più condivisibile di quello prevalente, in quanto maggiormente coerente con l'addentellato normativo (sovranzionale, europeo e ordinario) nonché con l'evoluzione giurisprudenziale che traccia la fisionomia del diritto all'interpretazione e alla traduzione degli atti processuali.

A tale fine sarà utile ripercorrere le vicende che hanno interessato l'art. 143 c.p.p. – dapprima oggetto di una interpretazione costituzionalmente orientata e poi riformato, su impulso europeo, in senso estensivo – quale precipitato processuale del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.

Auspicabilmente, muovendo da siffatta esegesi, e in particolare dal lacunoso recepimento della direttiva 2010/64/UE, si potrà comprendere da un lato il fondamento pratico dell'orientamento restrittivo, dall'altro la tendenziale assenza di fondamenti normativi di tale orientamento, che anzi si pone in aperto contrasto con la natura difensiva e non meramente informativa del diritto all'interpretazione e alla traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato alloglotto⁴.

³ V. *infra* § 3.

⁴ V. *infra* § 2.

2. La tutela processuale dell'imputato alloglotto: una "eterogenesi dei fini"

L'art 143 c.p.p., nella sua attuale formulazione⁵, ossia come novellato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32⁶, rappresenta incontestabilmente un portato dei principi sovranazionali e costituzionali che sanciscono la necessità di una leale evocazione e consapevole partecipazione dell'accusato nel processo a proprio carico.

Vengono in rilievo in particolare l'art. 6, comma 3, lett. e) della CEDU⁷, l'art. 14, comma 3 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici⁸ (di seguito PIDCP), nonché gli artt. 24 e 111 Cost⁹.

⁵ Art. 143 c.p.p.: "L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento. 2. Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.

3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.

4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano. [...]".

⁶ Per un dettagliato commento articolo per articolo si veda M. GIALUZ, *D.lgs. 4.3.2014, n. 32. Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Leg. pen.*, 2014, 3, pp. 185 ss.

⁷ Art. 6 CEDU: "Ogni accusato ha il diritto di [...] e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza".

⁸ Art. 14 PIDCP: "Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie: a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta; (...); f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza".

⁹ In particolare, con la costituzionalizzazione del diritto al giusto processo, l'art. 111 Cost. richiede che "[...] Nel processo penale, la legge assicur[i] che la persona accusata di un reato [...] sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo". Sull'inquadramento del diritto alla traduzione nelle garanzie proprie del giusto processo si veda S. SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale*, Cedam, 2010, p. 43 ss.

Proprio la valorizzazione delle norme richiamate ha consentito al principio di assistenza linguistica dell'accusato alloglotta di acquisire sempre maggiore pregnanza rispetto al "canone base" del diritto all'interprete. In altri termini, si deve a tali spunti normativi l'estensione (già in via giurisprudenziale) del diritto all'assistenza linguistica non solo alle dichiarazioni orali ma anche ai documenti scritti, nell'intento di attribuire massima effettività al valore della consapevole partecipazione al procedimento.

Da ciò si evince che l'inquadramento ordinamentale del diritto di cui all'art. 143 c.p.p. come corollario del diritto costituzionale a una difesa effettiva e a un giusto processo non è né scontato né un dato acquisito, come pure potrebbe sembrare nel contesto attuale: trattasi dell'esito di un travagliato sforzo ermeneutico – recepito dal legislatore in tempi relativamente recenti – rivolto a emancipare l'istituto di cui alla predetta norma dalla propria originaria funzione prettamente organizzativa e informativa¹⁰.

2.1 La normativa antecedente alla novella

Nella versione previgente alla riforma del 2014, l'art. 143 c.p.p. menzionava unicamente il diritto dell'imputato a beneficiare dell'assistenza di un interprete, non di un "traduttore"¹¹.

Dunque, sulla scorta dell'argomento letterale, la giurisprudenza, nelle prime applicazioni dell'istituto in parola, ha ritenuto che siffatta assistenza fosse garantita soltanto in relazione agli atti orali del procedimento penale¹².

Senonché la dottrina ha da subito evidenziato come un'interpretazione conforme alla CEDU e al PIDCP potesse essere assicurata solo dall'attribuzione di un ruolo difensivo (e non meramente informativo) all'interprete¹³. Ruolo difensivo desumibile dalla circostanza che la norma

¹⁰ V. *infra* §§ 2.1. e 2.2. In particolare, per un *excursus* sulla questione si vedano C. A. M. BRENA, *La tutela dell'accusato che non conosce la lingua italiana tra diritto alla difesa e giusto processo: casi e materiali sull'assistenza linguistica per un corretto approccio difensivo*, 13 maggio 2018, reperibile su www.camerapenalebustoarsizio.org (ultimo accesso il 15 settembre 2021) e G. BIONDI, *La tutela processuale dell'imputato alloglotta alla luce della direttiva 2010/64/UE, prime osservazioni*, in *Cass. pen.*, 2011, 6, pp. 2412 ss.

¹¹ "L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa".

¹² Si veda G. BIONDI, *cit.*, p. 2418. V. altresì il principio di diritto affermato in *Cass. pen.*, Sez. V, 19 marzo 1993 (ud. 18 dicembre 1992), n.194328, in *Cass. pen.*, 1994, 7, p. 1866, in cui si affermava che: "Né la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, né il codice di rito impongono la traduzione nella lingua dell'imputato straniero degli atti che gli vengono notificati. L'unica eccezione alla regola generale dell'uso esclusivo della lingua italiana è costituita dall'art. 169 comma 3 c.p.p.".

¹³ In tal senso E. LUPO, *Commento all'art. 143 c.p.p.*, in M. CHIAVARIO (coord.), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Utet, 1993, p. 182.

richiedeva all'interprete di fornire all'imputato non solamente una spiegazione degli atti cui egli partecipava, ma soprattutto gli strumenti per comprendere l'accusa formulata contro di lui.

Ebbene, proprio questa duplice direzione in cui l'assistenza dell'interprete era concepita per esplicitarsi chiara come essa potesse, ove limitata agli atti orali, rivelarsi inidonea a tutelare l'imputato alloglotto, essendo costui anche destinatario della notificazione di atti scritti.

Infatti, la garanzia dell'interpretazione in costanza di udienza non poteva che rivelarsi lampantemente ineffettiva, ove attuata a favore di un imputato non in grado di decodificare la citazione notificatagli per la comparizione a tale udienza.

Altresì, l'attività di interpretazione, per la propria natura sincrona, non soddisfaceva la necessità che l'accusa fosse resa comprensibile in un tempo congruo rispetto all'assicurazione del termine a comparire¹⁴.

La presenza di significative incongruenze nel sistema approntato dall'art. 143 c.p.p. ne ha reso imprescindibile una interpretazione costituzionalmente orientata, operata dal giudice delle leggi per la prima volta con la sentenza 12 gennaio 1993, n. 10¹⁵.

In tale contesto la garanzia dell'assistenza linguistica viene qualificata come un diritto soggettivo perfetto e immediatamente azionabile, corollario del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., la cui natura di principio fondamentale impone al giudice un vincolo di interpretazione estensiva per tutte le norme che ne consentono l'effettiva attuazione¹⁶.

¹⁴ Nel dettaglio v. G. BIONDI, *cit.*, p. 2419.

¹⁵ Corte cost., 19 gennaio 1993, n. 10, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, p. 1144, con nota di E. LUPO, *Il diritto dell'imputato straniero all'assistenza dell'interprete tra codice e convenzioni internazionali*, in *Giur. cost.*, 1993, p. 66.

¹⁶ Corte cost., 19 gennaio 1993, n. 10, § 2: "Il diritto dell'imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato nella lingua da lui conosciuta della natura e dei motivi dell'imputazione contestatagli dev'esser considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile. E, poiché si tratta di un diritto la cui garanzia, ancorché esplicitata da atti aventi il rango della legge ordinaria, esprime un contenuto di valore implicito nel riconoscimento costituzionale, a favore di ogni uomo (cittadino o straniero), del diritto inviolabile alla difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione), ne consegue che, in ragione della natura di quest'ultimo quale principio fondamentale, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, il giudice è sottoposto al vincolo interpretativo di conferire alle norme, che contengono le garanzie dei diritti di difesa in ordine alla esatta comprensione dell'accusa, un significato espansivo, diretto a render concreto ed effettivo, nei limiti del possibile, il sopra indicato diritto dell'imputato". Nel tempo peraltro il fondamento costituzionale del diritto di difesa *sub specie* di diritto all'assistenza linguistica dell'accusato alloglotto si arricchisce: con la riforma del Titolo V del 2000 e alla luce dell'interpretazione operata dal giudice delle leggi con la sentenza Corte Cost., 24 ottobre 2007, n. 349, l'art. 117 Cost. viene riconosciuto quale parametro interposto

Per effetto di tale qualificazione anche il diritto alla traduzione degli atti (oltre a quello all'assistenza dell'interprete) viene riconosciuto come estrinsecazione del diritto di difesa¹⁷ e l'interprete diventa, da mero ausiliario del giudice, soggetto coesistente all'esercizio di siffatto diritto¹⁸.

In altri termini, stante l'affermato carattere generale del diritto all'assistenza linguistica, esso diviene suscettibile di essere esteso, in forma di traduzione, agli atti scritti¹⁹.

Nell'alveo di questa linea di tendenza la Suprema Corte, pronunciando a Sezioni Unite, ammette in prima battuta (con la sentenza c.d. Jakani²⁰) il diritto alla traduzione del decreto di citazione a giudizio.

La sentenza in parola chiarisce altresì, con insegnamento insuperato²¹, che la violazione delle norme sull'assistenza linguistica comporta una nullità generale a regime intermedio²², dunque sanabile purché sollevata entro la conclusione del successivo grado di giudizio, ai sensi degli artt. 178, primo comma, lett. c) e 180 c.p.p.

Successivamente viene ammessa in via giurisprudenziale anche la traduzione dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.²³.

in ordine alla garanzia del rispetto delle norme internazionali pattizie, quali i già citati artt. 6 CEDU e 14 PIDCP.

¹⁷ Sul punto v. G. GIOSTRA, *Il diritto dell'imputato straniero all'interprete*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1978, p. 437.

¹⁸ V. C. A. M. BRENA, *cit.*, p. 4.

¹⁹ La distinzione tra atti orali e scritti ai fini del diritto all'assistenza linguistica viene superata in via normativa con la novella del 2014.

²⁰ Cass. pen. SS.UU., 23 giugno 2000 (ud. 31 maggio 2000), n. 12, con nota di M. DANIELE, *Una pronuncia delle Sezioni Unite sul vizio di motivazione: an e quomodo del controllo di "legittimità"*, in *Cass. pen.*, 2001, 5, pp. 1436 ss.

²¹ Anche nella formulazione attuale l'art. 143 c.p.p. non positivizza sanzioni per il vizio di omessa traduzione (v. *infra* § 2.3., di talché la giurisprudenza continua ad aderire al principio espresso dalle Sezioni Unite Jakani, secondo il quale, appunto: "la violazione delle norme sull'assistenza linguistica, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 143 c.p.p. come interpretato nella sentenza della Corte costituzionale del 12 gennaio 1993, n. 10, integra una nullità generale di tipo intermedio (art. 178 lett. c) e 180 c.p.p.)".

²² Di opinione contraria, nel senso del carattere assoluto della nullità, D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Giuffrè, 2002, p. 3259.

²³ Cass. pen. SS.UU., 28 novembre 2006 (ud. 26 settembre 2006), n. 39298. Siffatta pronuncia merita attenzione anche per l'affermazione in base alla quale l'art. 143 c.p.p. si applicherebbe solo agli atti processuali e non anche a quelli formati fuori dal processo. Sul punto va ricordato il recente arresto delle Sezioni Unite c.d. Thyssenkrupp (Cass. pen. SS.UU. 18 settembre 2014, n. 38343) che, all'indomani della riforma della normativa sull'assistenza linguistica, ha posto alcune condizioni al ricorrere delle quali la regola della non necessità della traduzione di documenti extraprocessuali deve essere derogata. In particolare i documenti devono essere

Un'ulteriore ed essenziale tappa nel cammino dell'interpretazione estensiva dell'art. 143 c.p.p. *ante* riforma è rinvenibile nella pronuncia a Sezioni Unite c.d. Zalagaitis; in tale sede la Suprema Corte, nel riconoscere il diritto alla traduzione delle misure cautelari, in linea con la già citata sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 1993 definisce la predetta norma una "clausola generale", in grado di garantire il diritto alla partecipazione consapevole dell'accusato con riferimento sia alle esigenze di traduzione degli atti sia all'interpretazione delle fasi orali del procedimento²⁴.

Inoltre, alla pronuncia in parola si deve la costruzione in via pretoria, per il caso della violazione del diritto all'assistenza linguistica, di un sistema di rimedi "flessibile", ossia idoneo ad adattarsi alle esigenze del caso concreto e dunque ad assicurare l'equità del procedimento attraverso il bilanciamento del diritto alla partecipazione consapevole con declinazioni del diritto di difesa di rango pari o superiore²⁵.

Nel dettaglio, si pone in capo al giudice un onere di verifica della conoscenza linguistica dell'accusato, indipendentemente dalle istanze di parte, nonché un obbligo di reazione immediata alla risultanza di una eventuale incapacità, mediante l'attivazione di rimedi restitutori.

Di talché anche la selezione del rimedio più opportuno dipende dal momento di concreta emersione dell'incapacità.

Per esempio, in tema di misure di cautelari, sorge in capo al giudice l'obbligo di traduzione contestuale all'emissione del provvedimento solo se l'incapacità linguistica si accerta già sulla base degli atti. Se invece tale incapacità emerge successivamente (come in costanza dell'interrogatorio di garanzia), l'atto non risulta nullo ma solo imperfetto, ossia inadatto a produrre effetti, residuando ulteriori soluzioni, quali non soltanto la

specifici e la difesa dell'accusato deve aver presentato debita istanza motivata in punto di asserita utilità della traduzione.

²⁴ "[...] L'art. 143 c.p.p., nell'assicurare una garanzia essenziale al godimento di un diritto fondamentale di difesa, deve essere interpretato, [...] come una clausola generale, di ampia applicazione, destinata ad espandersi e specificarsi, nell'ambito dei fini normativamente riconosciuti, di fronte al verificarsi delle varie esigenze concrete che lo richiedano, quali il tipo di atto cui la persona sottoposta al procedimento deve partecipare ovvero il genere di ausilio di cui la stessa abbisogna. Ciò induce a ritenere che l'art. 143 sia suscettibile di un'applicazione estensibile a tutte le ipotesi in cui l'imputato, ove non potesse giovare dell'ausilio dell'interprete, sarebbe pregiudicato nel suo diritto di partecipare effettivamente allo svolgimento del processo penale". Così Cass. pen. SS.UU. 9 febbraio 2004 (ud. 24 settembre 2003), n. 5052.

²⁵ In tal senso si pensi ad esempio alla garanzia del diritto a impugnare tempestivamente i provvedimenti cautelari. Sul punto v. ampiamente S. RECCHIONE, *L'impatto della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in www.penalecontemporaneo.it, 15 luglio 2014 (ultimo accesso il 19 settembre 2021).

traduzione scritta "successiva"²⁶ (integrale o parziale), ma anche la traduzione orale a vista (*sight translation*) o la spiegazione del direttore dell'istituto penitenziario ex art. 94, comma 1 *bis*, disp. att. c.p.p.²⁷.

In ipotesi di mancata ottemperanza all'obbligo di attivare qualsivoglia rimedio restitutorio, il vizio che ricorre è quello della nullità "generale a regime intermedio", la sentenza Zalagaitis espressamente riprendendo il citato precedente Jakani²⁸.

In sintesi: nel "sistema Zalagaitis"²⁹ l'atto si perfeziona ed è valido solo se comprensibile all'accusato; sull'autorità procedente grava l'onere di accertare la conoscenza linguistica di costui; all'esito negativo di tale verifica corrisponde l'immediata insorgenza dell'obbligo di attivare i rimedi restitutori "flessibili" illustrati, altrimenti ricorrendo un vizio di nullità generale a regime intermedio. Ove l'evidenza dell'incapacità linguistica non si riveli tempestivamente e permanga la possibilità di restituire all'accusato la piena conoscenza funzionale a una partecipazione consapevole al procedimento, si assiste invece a una "formazione progressiva"³⁰ dell'atto processuale. Con la reintegra del diritto leso infatti (ad esempio tramite la *sight translation*) l'atto non solo resta immune da vizi ma diviene idoneo a produrre i propri effetti.

A tal proposito, giova sottolineare che proprio la possibilità di postulare una "formazione progressiva" degli atti processuali, vero fulcro della flessibilità del "sistema Zalagaitis", non ha mancato di generare incertezza tra gli interpreti.

Ciò in quanto siffatto meccanismo, pur presentando l'indubbio pregio di limitare le ipotesi di ricorrenza del vizio di nullità (e dunque il connesso

²⁶ Per tale intendendosi, appunto, non contestuale all'emissione del provvedimento.

²⁷ Art. 94, comma 1 *bis*, disp. Att. c.p.p.: "All'atto del colloquio previsto dall'articolo 23, quarto comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti".

²⁸ "La omessa traduzione del provvedimento custodiale nel momento in cui è emesso, ove ne ricorra il presupposto, o la mancata nomina dell'interprete per la traduzione in sede di interrogatorio di garanzia, quando non si sia già provveduto ai sensi della norma dell'art. 94, comma 1-bis, disp. att., è causa di nullità dell'atto – rispettivamente, dell'ordinanza di custodia cautelare o dell'interrogatorio di garanzia – nullità che, come hanno affermato queste sezioni unite nella sentenza Jakani, già citata, deve annoverarsi, in difetto di una specifica previsione della norma dell'art. 143 c.p.p., tra le nullità contemplate dagli artt. 178, lett. c), e 180 c.p.p., la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza". Così Cass. pen. SS.UU. 9 febbraio 2004 (ud. 24 settembre 2003), n. 5052.

²⁹ Così S. RECCHIONE, *cit.*, p. 4.

³⁰ *Id.* p. 5.

rischio di regressione del procedimento) determina una potenziale sovrapposizione tra gli effetti del vizio-nullità, appunto, e gli effetti di una rimessione in termini.

In altre parole, tanto più nel silenzio della legge in punto di sanzioni connesse alla violazione della normativa sull'assistenza linguistica, la contemplata opzione di un azionamento "tardivo" dei rimedi restitutori³¹ è stata spesso qualificata non come una forma di perfezionamento *ex post* dell'atto, quanto piuttosto come un'attività riconducibile all'istituto della rimessione in termini. Istituto, quest'ultimo, incidente non sulla validità dell'atto, bensì sulla sua efficacia³².

Le illustrate incertezze dimostrano come la mancata individuazione in via legislativa dello specifico vizio affliggente l'atto non rispettoso delle garanzie dell'assistenza linguistica rendesse l'art. 143 c.p.p. nella versione previgente un precetto senza sanzione, creando una lacuna normativa.

Lacuna normativa che non è stata colmata nemmeno dalla riforma attuata dal d.lgs. 32 del 2014.

Il decreto, infatti, non ha adeguatamente recepito la parte della direttiva 2010/64/UE che dispone che gli Stati Membri approntino "secondo le procedure della legislazione nazionale"³³ mezzi di gravame *ad hoc* per impugnare una decisione che dichiari superflua l'interpretazione ovvero per contestare la qualità dell'interpretazione fornita³⁴.

Orbene, proprio la mancata predisposizione di sanzioni e mezzi di impugnazione *ad hoc* per dolersi dell'omessa assistenza linguistica determina la circostanza che, affinché l'accusato alloggio non resti privo di tutela, l'art. 178, primo comma, lett. c) c.p.p. sia interpretato in senso estensivo,

³¹ Per tardivo intendendosi non contestuale alla genesi dell'atto che deve essere reso comprensibile all'accusato, v. nota 26.

³² "L'ordinanza cautelare ha una sua struttura, definita dalle norme processuali, rispetto alla quale la mancata traduzione non può incidere sulla validità dell'atto, ma semmai sulla sua efficacia, con riferimento al momento della produzione degli effetti. Ne consegue che qualora sia dimostrato che lo straniero interessato dall'ordinanza non ne abbia avuta una comprensione adeguata, a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana, sorge il dovere della traduzione del provvedimento, con l'ulteriore conseguenza che i termini per l'esercizio dei diritti difensivi decorrono dal momento in cui l'atto tradotto ha raggiunto il suo scopo". Così Cass. pen., Cass., Sez. II, 28 novembre 2013 (ud. 16 ottobre 2013), n. 47212.

³³ "Gli Stati Membri assicurano che, secondo le procedure della legislazione nazionale, gli indagati o gli imputati abbiano il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l'interpretazione e, nel caso in cui l'interpretazione sia stata fornita, abbiano la possibilità di contestare la qualità dell'interpretazione in quanto insufficiente a tutelare l'equità del procedimento". Così l'art. 2 § 5 della Direttiva 2010/64/UE.

³⁴ V. M. GIALUZ, *cit.*, p. 195.

ascrivendo tale omissioni al novero dei vizi attinenti all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato.

Da ciò discende la questione sulla proporzionalità o meno dell'istituto della nullità quale conseguenza di una violazione siffatta, interrogativo al quale è connesso il notevole seguito riscosso dall'orientamento restrittivo sul diritto alla traduzione degli atti processuali, da cui la sentenza in commento si discosta³⁵.

2.2 La direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione degli atti

A valle dello sforzo ermeneutico descritto, la direttiva 2010/64/UE costituisce un tassello essenziale nel percorso di positivizzazione del diritto alla traduzione degli atti processuali³⁶.

Giova dunque esaminare, per quanto di interesse³⁷, il contenuto della direttiva, onde meglio comprendere le criticità che il recepimento della stessa presenta e, conseguentemente, le suggestioni che spingono la giurisprudenza prevalente a limitare l'ambito di applicazione dell'art. 143, secondo e terzo comma, c.p.p., che pone l'obbligo di traduzione in capo all'autorità procedente.

La grande innovazione sistematica introdotta dalla direttiva³⁸ risiede nella circostanza che essa, pur riconoscendo in linea teorica un unico diritto – quello all'assistenza linguistica – distingue nettamente le due diverse accezioni che tale diritto può avere a seconda che l'atto processuale abbia natura orale o scritta. Nel primo caso l'accusato ha diritto di essere assistito da un interprete, nel secondo caso ha diritto di ottenere una traduzione scritta dell'atto.

Siffatta differenziazione (pure non sconosciuta anteriormente all'adozione della direttiva) risulta innovativa appunto per la sua nettezza, marcata dalla scelta del legislatore europeo di disciplinare le due facoltà in cui si estrinseca il diritto all'assistenza linguistica in due disposizioni distinte.

³⁵ V. *infra* § 3.

³⁶ Sul punto v. M. ANTINUCCI, *L'attuazione della direttiva europea sul diritto alla traduzione: verso la tutela sostanziale del diritto alla difesa effettiva*, in *Arch. pen.*, 2014, 1, pp. 1 ss. V. altresì M. GIALUZ, *cit.*, G. BIONDI, *cit.*, e C. A. M. BRENA, *cit.*

³⁷ Per una trattazione esaustiva si veda M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana*, Cedam, 2018 e anche M. GIALUZ, *L'obbligo di interpretazione conforme alla direttiva sull'assistenza linguistica*, in *Dir. pen. e proc.*, 2012, XVIII, 4, pp. 434 ss.

³⁸ V. M. GIALUZ, *D.lgs 4.3.2014 n. 32 cit.*, p. 190.

Tecnica normativa ritenuta da parte della dottrina più che opportuna³⁹, stanti l'autonomia delle facoltà in parola per un verso e le differenze intercorrenti tra di esse per altro verso.

Infatti, da un lato il diritto all'interpretazione ha natura bidirezionale, "coprendo" il diritto dell'imputato sia a comprendere sia a farsi comprendere (art. 2⁴⁰), dall'altro lato il diritto alla traduzione ha natura unidirezionale, dovendo l'intermediazione scritta essere assicurata solo per gli atti dell'autorità destinati all'accusato (art. 3⁴¹). Ancora, il diritto all'interpretazione è irrinunciabile e insuscettibile di surroga, mentre il diritto alla traduzione risulta rinunciabile (art. 3 § 8⁴²) e surrogabile da una traduzione orale o da un riassunto orale (art. 3 § 7⁴³).

In punto di diritto alla traduzione, la direttiva traccia un distinguo tra "atti necessariamente essenziali", la cui traduzione è obbligatoria (art. 3 § 2⁴⁴) e atti "eventualmente essenziali" (art. 3 § 3), la cui traduzione è facoltativa. Il riferimento agli atti "eventualmente essenziali" è invero concepito come una sorta di clausola residuale il cui azionamento è rimesso alla discrezionalità dell'autorità procedente, ferma la possibilità per l'accusato di presentare istanza debitamente motivata⁴⁵.

³⁹ Di talché sarebbe all'opposto criticabile la scelta operata dal legislatore nazionale in sede di recepimento, nel senso di "continuare a regolare in un'unica statuizione quelle che appaiono come due forme separate", così M. GIALUZ, *D.lgs 4.3.2014 n. 32 cit.*, p. 191.

⁴⁰ Art. 2 § 1: "Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati *che non parlano o non comprendono* la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete. [...]".

⁴¹ Art. 3 § 1: "Gli Stati membri assicurano *che gli indagati o gli imputati che non comprendono* la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta [...]".

⁴² Art. 3 § 8: "Qualsiasi rinuncia al diritto alla traduzione dei documenti di cui al presente articolo è soggetta alle condizioni che gli indagati o gli imputati abbiano beneficiato di una previa consulenza legale o siano venuti in altro modo pienamente a conoscenza delle conseguenze di tale rinuncia e che la stessa sia inequivocabile e volontaria".

⁴³ Art. 3 § 7: "In deroga alle norme generali di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 6, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento".

⁴⁴ Art. 3 § 2: "Tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze".

⁴⁵ Art. 3 § 3: "In qualsiasi altro caso le autorità competenti decidono se sono fondamentali altri documenti. Gli indagati o gli imputati o il loro avvocato possono presentare una richiesta motivata a tal fine".

Tale scelta risponde all'esigenza di contemperare il diritto dell'accusato a una partecipazione consapevole con il diritto a un giusto processo, per tale intendendosi un processo che si concluda in tempi ragionevoli.

Non è chi non veda come la configurazione di un obbligo di traduzione integrale *tout court* degli atti sia idonea a dilatare a dismisura i tempi processuali, a tacere delle implicazioni in termini di costi; per questa ragione la direttiva prevede, oltre alla citata clausola residuale nel verso della facoltatività della traduzione, vari correttivi alla regola generale dell'obbligo. Un primo correttivo all'obbligo di traduzione è la previsione della possibilità di far luogo a una traduzione (scritta e tuttavia) parziale degli atti del procedimento.

A tal proposito non è superfluo chiarire che, in base alla lettera della direttiva, la traduzione parziale non è predicato esclusivo degli atti "eventualmente essenziali", trattandosi di aspetto non incontrovertito in dottrina⁴⁶.

Un secondo correttivo è rappresentato dalla possibilità di sostituire la traduzione scritta con forme più agili e meno costose di interpretazione. In particolare, si dispone che la traduzione scritta possa essere surrogata dall'interpretazione orale a vista di un testo scritto (*sight translation*) ovvero da una interpretazione orale riassuntiva (*summary sight translation*).

Nell'ottica di flessibilizzare al massimo il sistema si colloca anche la disciplina dell'istituto della rinuncia alla traduzione.

⁴⁶ Il conflitto si deve alla circostanza che, in sede di trasposizione della direttiva, il legislatore nazionale, invece, ha previsto espressamente la possibilità della traduzione parziale unicamente al terzo comma dell'art. 143 c.p.p., relativo ai soli atti a traduzione facoltativa. Parte della dottrina, muovendo dalla *ratio* della traduzione (ossia far conoscere all'imputato l'accusa a proprio carico o la decisione sulla stessa) ritiene che anche gli atti a traduzione obbligatoria possano essere tradotti solo parzialmente, tanto più nel silenzio della normativa europea sul punto. Altra parte della dottrina, invece, ritiene che laddove la traduzione è prevista obbligatoriamente, essa debba essere per definizione integrale. Nel primo senso v. M. GIALUZ, *D.lgs 4.3.2014 n. 32 cit.*, p. 202. Nel secondo senso S. RECCHIONE, *cit.*, p. 18, secondo la quale l'applicazione diretta dell'art. 3 § 4 della direttiva in luogo dell'art. 143, terzo comma, c.p.p., formulazione vigente si porrebbe in contrasto con la clausola c.d. di non regressione prevista dall'art. 8 della direttiva. Trattasi di clausola in base alla quale nessuna disposizione della direttiva in materia di diritto alla traduzione può essere interpretata in modo tale da assicurare una protezione inferiore a quella approntata dalla CEDU, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE) o dalla legislazione degli Stati Membri. In altri termini secondo l'Autore, il legislatore nazionale avrebbe inteso prevedere che nei casi di obbligatorietà la traduzione debba essere necessariamente integrale, prevedendo un innalzamento di tutela. Di talché l'estensione del correttivo della traduzione parziale agli atti a traduzione obbligatoria violerebbe la predetta clausola di non regressione.

La direttiva regola tale istituto in maniera dettagliata (al punto da essere ritenuta da certa dottrina a effetto diretto *in parte qua*⁴⁷), discorrendosi di una potenziale forma di abdicazione al diritto alla partecipazione consapevole al procedimento.

Ai sensi dell'art 3 § 8, è contemplata espressamente la possibilità per l'accusato di rinunciare alla traduzione alla duplice condizione che egli abbia beneficiato di una consulenza legale, o comunque avuto conoscenza delle conseguenze della rinuncia, e che la rinuncia sia inequivocabile e volontaria. È inoltre previsto che siffatta manifestazione di volontà negativa sia verbalizzata ai sensi dell'art 7 della direttiva⁴⁸.

Non sono disciplinate altrettanto dettagliatamente le forme che la rinuncia potrebbe assumere⁴⁹, nondimeno l'obbligo di verbalizzazione e la condizione della necessaria previa consulenza legale (più ancora del carattere dell'inequivocità) risultano difficilmente compatibili con ipotesi di rinuncia tacita⁵⁰.

Quanto all'ipotesi della violazione del diritto alla traduzione, in modo del tutto speculare a quanto previsto per il diniego dell'assistenza dell'interprete⁵¹, la direttiva affida agli Stati Membri il compito di assicurare agli accusati il diritto di impugnare una decisione che dichiari superflua la traduzione di documenti o di passaggi di essi nonché, per il caso in cui una traduzione sia stata fornita, di contestarne la qualità⁵².

⁴⁷ S. RECCHIONE, *cit.* p. 19.

⁴⁸ Art. 7: "Gli Stati Membri provvedono affinché [...] quando una persona ha rinunciato al diritto alla traduzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, si prenderà nota che tali eventi si sono verificati, utilizzando la procedura di verbalizzazione ai sensi del diritto dello Stato membro interessato".

⁴⁹ Potrebbe configurarsi come rinuncia totale oppure come rinuncia a tradurre solo alcune parti della sentenza, oppure come un consenso ad attivare il descritto meccanismo di surroga e quindi far luogo alla *sight translation* oppure alla *summary sight translation*. Così M. GIALUZ, *D.lgs 4.3.2014 n. 32 cit.*, p. 203.

⁵⁰ *Ibidem* p. 18. Sull'arduo temperamento tra questo aspetto e il sistema di sanatorie previste dall'art. 183 c.p.p., che viene in rilievo dal momento che a livello nazionale (pretorio) la sanzione prescelta per la violazione della normativa sull'assistenza linguistica è una nullità a regime intermedio e dunque sanabile, v. *infra* § 2.3. Sull'impossibilità, *a fortiori*, di qualificare come rinuncia implicita al diritto alla traduzione degli atti processuali – quale obbligo gravante sull'autorità procedente – la scelta dell'imputato alloglotto di eleggere domicilio presso il difensore di fiducia, v. *infra* § 3.

⁵¹ V. *supra* nota 33.

⁵² Così l'art. 5 § 5.

2.3 L'art. 143 c.p.p. vigente e il lacunoso recepimento della direttiva 2010/64/UE

Come si è illustrato, il diritto alla partecipazione consapevole presentava nel c.d. sistema Zalagaitis una "geometria variabile", affidando al giudice le valutazioni sull'effettività e sulla gravità della lesione e approntando una tutela "flessibile" fondata su un ampio novero di rimedi restitutori.

All'indomani dell'entrata in vigore del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, il sistema risulta considerevolmente irrigidito, in ragione di una trasposizione lacunosa della direttiva 2010/64/UE⁵³ che spinge la giurisprudenza maggioritaria a interpretare l'art. 143 c.p.p. in senso restrittivo⁵⁴.

Quanto al diritto all'assistenza di un interprete per le fasi orali del procedimento, poco cambia rispetto alla normativa previgente, salva l'estensione ai colloqui difensivi oltreché alle interlocuzioni tra alloglotto e autorità. Non è stata colta l'occasione per garantire la professionalizzazione della figura dell'interprete (e correlativamente del traduttore), poiché, ferma l'istituzione dell'apposito albo, il legislatore ha omesso di prevedere che la selezione vada operata, quantomeno in via prioritaria, tra i soggetti ivi iscritti⁵⁵.

Quanto al riconoscimento dell'obbligo, in capo all'autorità procedente, di tradurre una serie di atti fondamentali, il decreto ricalca la distinzione operata dalla direttiva tra atti "necessariamente essenziali" a traduzione obbligatoria (art. 143, secondo comma, c.p.p.) e atti "eventualmente essenziali" a traduzione facoltativa, rimessa alla discrezionalità del giudice (art. 143, terzo comma, c.p.p.).

Merita ricordare, per quanto incidentalmente, che tale distinzione solleva in dottrina due profili di contrasto.

Il primo riguarda il carattere tassativo o esemplificativo dell'elenco degli atti a traduzione obbligatoria⁵⁶, il secondo attiene al carattere necessariamente

⁵³ Così S. RECCHIONE, *cit.* pp. 16 ss. e M. GIALUZ, *Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un'occasione sprecata per modernizzare l'ordinamento italiano*, in www.penalecontemporaneo.it, 10 aprile 2014 (ultimo accesso il 23 settembre 2021).

⁵⁴ V. *infra* § 3.

⁵⁵ M. GIALUZ, *Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un'occasione sprecata*, *cit.*, p. 1.

⁵⁶ Nel primo senso M. GIALUZ, *Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un'occasione sprecata*, *cit.*, p. 2 e R. BRICHETTI - L. PISTORELLI, *Atti fondamentali scritti nella lingua dell'imputato*, in *Guida dir.*, 2014, 16, p. 65. Nel secondo senso, A. COCOMELLO - A. CORBO, *Corte di cassazione, Rel. III/05/2014 Novità legislative: d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, intitolato "Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali"*, 31 marzo 2014, reperibile su www.cortedicassazione.it (ultimo accesso il 24 settembre 2021). In particolare, per gli Autori che aderiscono a questo secondo orientamento "solo un approccio interpretativo in senso meramente esemplificativo

integrale o meno della traduzione per i casi in cui essa sia prevista come obbligatoria, essendo l'opzione della traduzione parziale contemplata espressamente solo per gli atti a traduzione facoltativa⁵⁷.

Nel senso dell'applicabilità della traduzione parziale anche agli atti "necessariamente essenziali" parrebbe deporre la *ratio* diritto alla traduzione. Nella misura in cui tale istituto svolge la funzione di rendere il soggetto edotto dell'accusa a proprio carico, un ricorso più frequente alla traduzione parziale in luogo di quella integrale difficilmente potrebbe essere letto come un depauperamento della tutela, conferendo invece maggiore flessibilità al sistema e dunque incrementando l'effettività del diritto alla partecipazione consapevole.

Ciò tanto più considerando che, da un lato, l'opzione della traduzione parziale determinerebbe un considerevole risparmio di costi, dall'altro che la direttiva, nel disciplinare tale opzione, non la qualifica, appunto, come praticabile unicamente per gli atti "eventualmente essenziali"⁵⁸.

Questo primo esempio di non esatta corrispondenza rivela come, in una prospettiva di confronto con la direttiva, gli aspetti più interessanti della normativa vigente non siano i passaggi trasposti più fedelmente, quanto piuttosto le parti non attuate.

In primo luogo, come anticipato, la traduzione parziale è stata prevista espressamente solo per gli atti a traduzione facoltativa e, in ogni caso, tanto per tali atti quanto per quelli a traduzione obbligatoria non sono state introdotte alternative alla traduzione scritta.

Ciò in quanto non sono stati previsti gli istituti della traduzione orale (*sight translation*) o per riassunto (*summary sight translation*) contemplati dalla direttiva all'art. 3 § 7 e ipotizzati anche dal c.d. sistema Zalagaitis antecedente alla novella.

In secondo luogo, la direttiva non è stata attuata neanche nella parte in cui appronta la tutela del diritto all'impugnazione delle decisioni che dichiarino superflua la traduzione o l'interpretazione nonché quello di contestare la qualità del servizio. L'unico mezzo di gravame previsto in via espressa per la violazione della normativa in materia di assistenza linguistica è l'impugnazione – unitamente alla sentenza – dell'ordinanza che esclude la traduzione di atti a richiesta (dunque relativa ai soli atti "eventualmente essenziali").

e non tassativo degli atti enumerati dall'art. 143 Il comma può validamente esprimere i già citati insegnamenti costituzionali e sovranazionali tendenti a privilegiare una tutela 'di scopo', tale da porre al Giudice un vincolo interpretativo volto ad estendere la tutela linguistica ad ogni atto potenzialmente vocato alla esatta intellegibilità dell'incolpazione".

⁵⁷ V. *supra* nota 46.

⁵⁸ Così M. GIALUZ, *D.lgs 4.3.2014 n. 32 cit.*

Ecco allora che, come anticipato⁵⁹, l'obbligo dell'autorità di assicurare all'alloglotto la consapevole partecipazione al procedimento resta un precetto senza sanzione.

La mancata configurazione di un vizio *ad hoc* impone di affidare la tutela dell'accusato alloglotto alle forme di invalidità esistenti, confermando la persistente "bontà" dell'insegnamento del citato precedente Jakani.

In altri termini, in caso di omessa interpretazione o di omessa traduzione degli atti essenziali ricorrerà una nullità di ordine generale a regime intermedio (dunque sanabile entro il successivo grado di giudizio) ex art. 178, primo comma, lett. c) c.p.p., attenendo il vizio in questione all'assistenza, alla rappresentanza e all'intervento dell'imputato nel procedimento. Resta invece completamente sfornita di rimedi, in contrasto con gli *standard* fissati dalla direttiva, l'ipotesi in cui l'interpretazione o la traduzione siano state fornite ma risultino insoddisfacenti, rimanendo del tutto inattuata la parte di normativa europea che prevede la possibilità di contestare la qualità dell'assistenza linguistica⁶⁰.

Peraltro, la necessità di interpretare estensivamente l'art. 178, primo comma, lett. c) c.p.p. non contrasta soltanto con gli artt. 2 § 5 e 3 § 5 della direttiva – che richiedono la disciplina in via normativa di appositi vizi e correlati mezzi di gravame per il caso di omessa o insoddisfacente assistenza linguistica, appunto – bensì anche con l'art. 8, che disciplina la rinuncia alla traduzione richiedendo particolari garanzie⁶¹.

Più precisamente, il regime della nullità generale a regime intermedio che presidia il diritto alla partecipazione consapevole dell'alloglotto si caratterizza per la potenziale ricorrenza di decadenze e sanatorie fondate sulla valorizzazione degli effetti dell'atto invalido⁶².

Ebbene, tale sistema di sanatorie, regolato dall'art. 183 c.p.p., di fatto legittima una sorta di rinuncia tacita a far valere il diritto all'assistenza linguistica: tale forma dell'atto abdicativo sarebbe del tutto incompatibile con le condizioni di volontarietà, inequivocità e consapevolezza – assicurata dalla consulenza legale – richieste dalla direttiva.

In altri termini, qualificata la omessa traduzione come una violazione del diritto di difesa idonea a determinare la ricorrenza di una nullità a regime intermedio, la circostanza che la deduzione di detta nullità possa essere

⁵⁹ V. *supra* § 2.1.

⁶⁰ La ricusazione dell'interprete continua a essere ammessa solo per le ragioni formali previste dall'art. 144 c.p.p.

⁶¹ V. *supra* § 2.2.

⁶² Art. 183 c.p.p.: "Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:

a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;
 b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato".

rinunciata, oltreché espressamente, anche implicitamente attraverso “l'accettazione degli effetti dell'atto”, è di critica compatibilità con la tutela robusta del diritto alla partecipazione consapevole approntata dalla normativa europea.

Una criticità tanto più seria ove si consideri il particolare livello di dettaglio della direttiva sul punto, tanto da spingere certa dottrina a considerarla a effetto diretto *in parte qua*⁶³.

Altresì, come si vedrà, tale contrasto con l'addentellato normativo europeo osta fortemente all'operazione di riconnettere una rinuncia al diritto alla traduzione a condotte processuali attive⁶⁴ dell'imputato, come, nel caso di specie, l'elezione di domicilio presso un avvocato di fiducia.

3. L'interpretazione rigorosa dell'art. 143 c.p.p. e Cass. pen., Sez. VI, 2 agosto 2021, n. 30143

Alla luce di quanto illustrato, si può meglio comprendere come l'interpretazione giurisprudenziale prevalente in tema di traduzione degli atti processuali a favore dell'imputato alloglotto, tale da frustrare la portata del diritto all'assistenza linguistica, consegua probabilmente alle descritte lacune nell'attuazione della direttiva 2010/64/UE.

La mancata previsione tanto di correttivi alla traduzione scritta totale o parziale (quali la *sight translation* o la *summary sight translation*) quanto di forme di ricusazione dell'interprete e del traduttore, o di mezzi di gravame diversi dall'impugnazione congiunta alla sentenza, implica che l'unico rimedio per le violazioni in questione sia la nullità dell'atto di cui è stata omessa la traduzione, ancorché a regime intermedio.

La sistematica ricorrenza di un vizio di validità, stante l'assenza di margine per qualsivoglia ipotesi di perfezione progressiva del provvedimento (come quelle configurate dalla sentenza Zalagaitis) incrementa sensibilmente il rischio della regressione del procedimento *ex art. 185 c.p.p.*⁶⁵.

Tale rischio, unitamente all'onerosità della traduzione scritta, determina tendenza degli interpreti a restringere l'ambito di applicazione dell'art. 143

⁶³ V. S. RECCHIONE, *cit.*, p. 19.

⁶⁴ Tale ragionamento non si applica cioè alle condotte omissive, quali la scelta di rimanere irreperibile o latitante.

⁶⁵ Art. 185 c.p.p.: “La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.

2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.

3. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito.

4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove”.

c.p.p., il cui dettato, invero, non pone alcuna condizione espressa al riconoscimento del diritto alla traduzione degli atti fondamentali.

Da un canto i fondamenti pratici di siffatta tendenza sono estremamente chiari, dall'altro quelli normativi scarseggiano, tanto più che si discorre di un corollario processuale del diritto di difesa, che non tollererebbe simili limitazioni.

Nel caso risolto dalla pronuncia in commento, il giudice di merito aveva aderito all'orientamento che esclude l'obbligo di traduzione dell'imputato alloglotto che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia, *"non verificandosi in tale ipotesi alcuna lesione dei suoi diritti"*⁶⁶.

L'orientamento in parola è stato originariamente enucleato con riferimento alla condizione dell'imputato alloglotto irreperibile o latitante, sul presupposto che in tanto sia ragionevole garantire il diritto alla traduzione in quanto il soggetto manifesti un interesse a partecipare attivamente al processo che lo coinvolge.

In seguito, la sussistenza dell'obbligo di traduzione è stata esclusa anche nei casi in cui gli atti debbano essere notificati al solo difensore, in quanto il destinatario della comunicazione sarebbe pienamente in grado di comprenderne il contenuto e riferirlo al proprio assistito.

Sulla scorta di tale impostazione, si è osservata, infine, un'estremizzazione della progressione ermeneutica, con l'estensione del suddetto principio non solo ai casi di irreperibilità o latitanza dell'imputato, bensì anche alle ipotesi in cui costui abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia.

In particolare, la sentenza Ramadan⁶⁷, asseritamente riprendendo una pronuncia della Corte Costituzionale del 2008⁶⁸, ha affermato che la nomina del difensore di fiducia – non invece di quello d'ufficio – creerebbe con il cliente un "rapporto di continua e doverosa informazione" tanto intenso da comprendere "l'obbligo-onere di traduzione degli atti nella eventuale diversa lingua del cliente alloglotto"⁶⁹.

Orbene, risulta in linea di principio condivisibile l'interpretazione teleologica dell'art. 143 c.p.p., secondo cui può non farsi luogo a traduzione degli atti per il caso dell'alloglotto latitante o irreperibile.

Ciò in quanto la tutela della partecipazione consapevole al procedimento presuppone, appunto, che il soggetto partecipi personalmente o che comunque gli atti giungano alla sua sfera di conoscenza e conoscibilità, donde ne va assicurata la piena comprensione.

⁶⁶ Cass. pen., Sez. II, 28 giugno 2017 (ud. 16 marzo 2017) n. 31643 e Cass. pen., sez. V, 28 novembre 2017, (ud. 6 novembre 2017), n. 57740.

⁶⁷ Cass. pen., sez. V, 28 novembre 2017, (ud. 6 novembre 2017), n. 57740.

⁶⁸ Corte Cost., 14 maggio 2008, n. 136.

⁶⁹ Così Cass. pen., sez. V, 28 novembre 2017, (ud. 6 novembre 2017), n. 57740, p. 2.

La situazione del soggetto latitante o irreperibile non è però assimilabile a quella di colui che non versi in tali condizioni e che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia.

Anzi, ricorrono molti argomenti a sfavore dell'estensione di tale principio e soprattutto alla configurazione, in capo al difensore di fiducia, di un supposto obbligo-onere di traduzione degli atti.

In primo luogo, far dipendere l'effettività della tutela del diritto alla partecipazione consapevole al procedimento dalla proattività del difensore non è coerente con la qualificazione di tale situazione soggettiva alla stregua di un diritto soggettivo perfetto e direttamente azionabile, secondo l'insegnamento del giudice delle leggi.

Infatti, le contingenze del caso (ad esempio i mezzi economici a disposizione) potrebbero frustrare tale aspirazione, laddove il diritto soggettivo si differenzia da altre posizioni giuridiche – come l'interesse legittimo – proprio per l'attitudine a trovare piena soddisfazione senza necessità di intermediazione alcuna.

Di talché l'autorità procedente non potrebbe semplicemente decidere di abdicare al proprio compito di assicurare il diritto di difesa adducendo meccanismi di esclusione automatica dell'obbligo di traduzione onde scongiurare la regressione del procedimento.

In secondo luogo, il richiamo che la sentenza Ramadan effettua al citato precedente costituzionale del 2008 è, a ben vedere, inconferente e fuorviante, per almeno tre ordini di ragioni. Innanzitutto, la questione risolta dal giudice delle leggi non riguardava il diritto all'assistenza linguistica dell'imputato alloglotto. Altresì, la pronuncia in questione menziona sì un "onere di continua e doverosa informazione" in capo al difensore, ma da un lato non ne trae il corollario di un "obbligo-onere di traduzione degli atti" (frutto, dunque, di una interpretazione libera e creativa della giurisprudenza di legittimità), dall'altro non afferma che il difensore d'ufficio ne sia esente, come invece si legge nella sentenza Ramadan.

Una ulteriore criticità dell'orientamento restrittivo sposato dai giudici di merito attiene proprio alla pretesa distinzione tra difensore di fiducia e difensore d'ufficio.

Infatti, in disparte la diversa fonte del mandato difensivo, non vi sono dati normativi né giurisprudenziali su cui possa fondarsi un discrimine tra le due figure, che anzi si caratterizzano per l'assoluta identità dei compiti dal punto di vista sia processuale sia deontologico.

Dovrebbe quindi concludersi che il nevralgico "onere di continua e doverosa informazione" sorga in capo al difensore a prescindere dalla fonte del mandato.

Peraltro non si vede come un onere tanto intenso possa contemperarsi con una vulnerazione del diritto di difesa dell'imputato, secondo l'impostazione che si delineerebbe facendo discendere la rinuncia alla traduzione degli atti

dall'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia. Tanto più che il *vulnus* prodotto da una simile ipotesi di sterilizzazione dell'obbligo di traduzione inciderebbe non solo sul diritto di difesa *tout court* ma soprattutto sul diritto all' "autodifesa", per tale intendendosi il diritto dell'imputato a intervenire attivamente nell'elaborazione di strategie difensive, integrando e interfacciandosi dialetticamente con la difesa tecnica, pure indefettibile.

Una definizione esaustiva di questo istituto si rinviene in una risalente sentenza della Corte Costituzionale, secondo cui "l'autodifesa, nell'ambito del principio del contraddittorio, ha riguardo ad un complesso di attività mediante le quali l'imputato, come protagonista del processo penale, ha facoltà di eccitarne lo sviluppo dialettico contribuendo all'acquisizione delle prove ed al controllo della legalità del suo svolgimento. A tali fini sono specialmente preordinati così il diritto dell'imputato di designare il difensore di fiducia, come il requisito della personalità delle notificazioni degli atti a lui diretti, in quanto volti a renderlo edotto dell'accusa contestatagli, ai fini dell'autodifesa. [...] In nessun caso, per effetto di interposizione rappresentativa, può impedirsi all'imputato di partecipare, indicando quegli elementi e quelle circostanze di fatto che egli ritenga utili⁷⁰".

Se ne deduce che l'interposizione rappresentativa del difensore di fiducia deve essere volta a rafforzare la tutela dell'imputato, mai a indebolirla.

Si pensi ad esempio alle disposizioni di cui agli artt. 99 e 571 c.p.p., che prevedono rispettivamente che l'imputato possa togliere effetto agli atti compiuti o alle impugnazioni presentate dal difensore.

Orbene, se l'imputato conserva facoltà autonome che sono concepite per coesistere con la difesa tecnica, sarebbe del tutto incoerente concludere che l'elezione di domicilio presso un difensore di fiducia abbia l'effetto di privarlo in via implicita delle facoltà suddette, mettendolo in condizione di non poter comprendere gli atti a lui destinati.

Gli argomenti sistematici illustrati si pongono a sostegno dell'orientamento, pure minoritario, cui aderisce la sentenza in commento: l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia non fa venir meno l'obbligo di tradurre gli atti in favore dell'alloggiato, anche non latitante o irreperibile, in capo all'autorità procedente. In caso di omessa traduzione non sono configurabili meccanismi di esclusione automatica dell'obbligo che precludano la ricorrenza, anche in tale ipotesi, di una nullità rilevante *ex art.* 178, primo comma, lett. c) c.p.p.

Ciò tanto più considerando che l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia è una scelta che attiene solo ad aspetti "logistici", quali la selezione del luogo e della persona cui notificare gli atti processuali.

⁷⁰ Corte Cost., 18 dicembre 1973, n. 186.

In altri termini non si vede come la cura di tali profili prettamente “burocratici” possa implicare un atto abdicativo al proprio diritto di partecipazione piena e consapevole al procedimento.

Peraltro, a sostegno del principio di diritto affermato dalla pronuncia in commento può essere addotto, in ultima analisi, anche un argomento normativo.

Nel corso della trattazione⁷¹ si è ampiamente argomentata l’incompatibilità tra la normativa europea (anzi ritenuta a effetto diretto *in parte qua*) e un’eventuale rinuncia tacita dell’alloglotto al diritto alla traduzione, che trarrebbe fondamento dal sistema di sanatorie della nullità approntato dall’art. 183 c.p.p.

Ebbene, se deve aderirsi all’impostazione per la quale l’alloglotto non può abdicare al proprio diritto all’assistenza linguistica – e sanare la nullità per omessa traduzione – “accettando gli effetti dell’atto”, *a fortiori* una tale conseguenza non potrà essere tratta dall’elezione di domicilio presso un difensore di fiducia, condotta che anzi, in linea di principio, denota la volontà di valorizzare al massimo il proprio diritto di difesa.

4. Osservazioni conclusive

Sulla scorta di quanto esposto, può concludersi che la pronuncia in commento faccia buon governo delle norme in materia di diritto all’assistenza linguistica, donde il principio di diritto affermato risulta pienamente condivisibile.

Infatti, una lettura eccessivamente efficientista del rito, tale da addurre ipotesi di esclusione automatica dell’obbligo di traduzione, si pone in controtendenza rispetto al rafforzamento della base legislativa del diritto alla partecipazione piena e consapevole al procedimento (si pensi agli artt. 6 CEDU, 14 PIDCP, 111 Cost.).

Certamente le istanze di risparmio di spesa e lo sforzo di limitare il rischio di regressione dei procedimenti consentono di contestualizzare l’attualmente prevalente ermeneusi restrittiva dell’art. 143 c.p.p., la quale tuttavia non trova fondamento né nella lettera della norma né nei riferimenti sovranazionali richiamati.

Configurare a carico del difensore un obbligo-onere di tradurre gli atti nella diversa lingua eventualmente praticata dall’imputato, obbligo-onere peraltro privo di giustificazione legislativa, significa aderire a un orientamento formalistico che sminuisce il ministero difensivo e svaluta il diritto di difesa ex art. 24 Cost.

Al contrario, semmai il sistema di garanzia linguistica deve essere valorizzato proprio tenendo conto che la comprensione da parte dell’accusato è propedeutica al corretto instaurarsi della relazione tra costui e il difensore. In

⁷¹ V. *supra* § 2.3.



altri termini, posto che la relazione in questione è non di rado resa precaria dalla condizione di alloglotto, tale precarietà non può essere strumentalizzata *contra reum* addossando al difensore obblighi che egli non ha.

In ultimo, va ribadito che non può negarsi che l'elezione di domicilio presso un difensore sia un profilo attinente solo alle modalità di notificazione degli atti e non un comportamento implicante la rinuncia da parte dell'accusato alloglotto alla traduzione degli atti nella propria lingua.